



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 57 DEL 27-07-2021

Reg. generale n. 87 del 27-07-2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN TREIA
CAPOLUOGO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL
CONTESTO DELLA 42^A DISFIDA DEL BRACCIALE E DEL 25 AGOSTO 2021.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 30 giugno 2021 di "Approvazione del programma degli eventi e manifestazioni estive E-State a Treia!" che si acquisisce agli atti del procedimento;

PREMESSO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato una sostanziale paralisi delle attività culturali, eccettuati alcuni eventi online, che, comunque, non raggiungono tutte le fasce della popolazione e sono meno coinvolgenti rispetto agli eventi dal vivo;

RITENUTO indispensabile recuperare il tempo perduto e ridare slancio alle attività culturali, programmando eventi culturali ed artistici in presenza, selezionati fra le numerose proposte pervenute, fra cui concerti di alto livello e di vari generi musicali, presentazione di libri, spettacoli comici;

RITENUTO dover individuare, quali luoghi per i suddetti eventi, il centro storico di Treia e l'Arena Carlo Didimi;

CONSIDERATO che, nei giorni 8 e 25 agosto 2021 sono in programma dei pubblici spettacoli che si svolgeranno in Piazza della Repubblica ed in Piazza Arcangeli descritti a seguire:

Domenica 8 agosto Ore 21.00	<i>Treia ridens</i> – spettacolo comico con intrattenimento musicale	Piazza della Repubblica
--------------------------------	--	-------------------------

Mercoledì 25 agosto Ore 21.00	Tangos	Piazza della Repubblica
Sabato 4 settembre Ore 16.00	Corrado d'Antiochia – Presentazione del libro di Alberto Meriggi	Teatro

PRESO ATTO del calendario degli allenamenti e delle partite programmate nel contesto della 42^a Disfida del Bracciale presso l'Arena Carlo Didimi di cui alle ordinanze dettagliate a seguire:

- ordinanza n. 40/64 del 17 giugno 2021, ordinanza n. 49/76 del 12 luglio 2021 e ordinanza n. 56/86 del 26 luglio 2021;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 35/57 del 9 giugno 2021 di istituzione della zona traffico limitato e con la quale è stato prorogato il senso unico di circolazione da Porta Palestro a Porta Roma fino al 31 dicembre 2021, con previsione della sosta sul lato sinistro di marcia;

VISTI:

- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in particolare l'art. 7;
- ◆ i DD.LL. n. 44/2021, n. 52/2021, n. 65/2021;
- ◆ le delibere del Consiglio dei ministri – da ultimo quella del 21/04/2021 - con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
- ◆ la delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "Aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive";
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021;
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 18 giugno 2021, in particolare l'art. 1, che dispone l'applicabilità delle misure della zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante "Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche" del 28 maggio 2021;
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021, in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 1, che dispone: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario"*;

RICHIAMATI i propri precedenti atti e provvedimenti emanati in coerenza con le disposizioni regionali e governative, con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO, inoltre, che, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19, la gestione in sicurezza dell'evento imporrà, in zona bianca, lo svolgimento dello spettacolo pubblico dal vivo esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale;

VISTE le linee guida "Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche" del 28 maggio 2021:

L'attività deve svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate per la ripresa delle attività economiche e sociali in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome del 28 maggio 2021:

- predisporre adeguata informativa sulle misure di prevenzione da rispettare comprensibile anche agli avventori di altre nazionalità;

- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso in entrata ed in uscita;

- riorganizzare gli spazi, al fine di garantire l'accesso in modo ordinato, per evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5°C;

*- la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;*

- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;

- non è consentito assistere in piedi allo spettacolo;

- ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone;

- i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali);

- l'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri;

- garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);

- l'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass ed i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni; l'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è così riassunto:

"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. ”;

RILEVATO che il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di una app di verifica nazionale "verifica C19" da installare su dispositivo mobile che consente la lettura del QR code in formato digitale o cartaceo, specificando che tra i soggetti legittimati a tale controllo rientrano il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi;

DATO ATTO che restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quali sale da ballo (e/o spazi/locali assimilati) all'aperto o al chiuso;

DATO ATTO della necessità di gestire in sicurezza l'afflusso di pubblico partecipante e di reperire aree di sosta di agevole fruizione per i partecipanti agli eventi calendarizzati;

ACQUISITA agli atti del procedimento la segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 14.714 del 20 luglio 2021 (42^ Disfida del Bracciale partite e torneo finale) e la segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 14.698 del 20 luglio 2021 (Eventi Piazza della Repubblica);

ACQUISITA agli atti del procedimento la relazione tecnica ed il piano di evacuazione e di emergenza (art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) a firma dall'Ing. Riccardo Capenti, nato a xxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx e residente a xxxxxxxx, via xxxxxxxx, xx, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata al numero A1629, allegati sostanziali alle segnalazioni sopra menzionate, per l'attività di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68-69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTA la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista e valutata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

VISTO il programma delle manifestazioni, che si articoleranno nel centro storico di Treia, cornice naturale dell'evento come da relazione tecnico descrittiva dell'Ing. Capenti relativa a pubblici spettacoli che si svolgeranno in Piazza della Repubblica, Piazza Arcangeli e nell'Arena Carlo Didimi di Treia;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008, rubricato "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione*" e l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTA la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata - area I, prot. n. 26.210 del 09/06/2017 e prot. n. 12.340 del 08/07/2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenuti in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, contenente precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 633 del 23 aprile 2013 "Manifestazioni pubbliche: intervento di volontariato di protezione civile";

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 30 giugno 2021 di "approvazione del programma degli eventi e manifestazioni estive E-State a Treia!", che si acquisisce agli atti del procedimento;

VISTA l'ordinanza n. 40/64 del 17 giugno 2021, relativa allo svolgimento degli allenamenti e delle partite di pallone al bracciale da svolgersi nell'Arena Carlo Didimi;

VISTE l'ordinanza n. 49/76 del 12 luglio 2021 e l'ordinanza n. 56/86 del 26 luglio 2021;

RICHIAMATE le ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta in occasione degli allenamenti e delle partite del gioco del pallone col bracciale:

domenica 1° agosto 2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:15;

lunedì 2 agosto 2021 dalle ore 15:00 alle ore 22:30;

martedì 3 agosto 2021 dalle ore 15:00 alle ore 22:30;

mercoledì 4 agosto 2021 dalle ore 15:00 alle ore 00:30;

giovedì 5 e venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 17:00 alle ore 00:30;

sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:15;

VISTA l'ordinanza n. 35/57 del 9 giugno 2021 di istituzione della zona a traffico limitato e con la quale è stato prorogato il senso unico di circolazione da Porta Palestro a Porta Roma fino al 31 dicembre 2021, con previsione della sosta sul lato sinistro di marcia;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" alla sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109;

VISTO il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di *security* e *safety* per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

RICHIAMATA l'attenzione in ordine alle direttive impartite con le note prefettizie, succedutesi nel tempo, in tema di *safety* e *security*, quali imprescindibili requisiti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che le misure di *safety* e *security*, necessarie a tutelare l'incolumità delle persone, devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto:

- in Piazza della Repubblica, nei seguenti giorni ed orari:

- domenica 8 agosto 2021 dalle ore 9:00 fino al termine delle operazioni di montaggio palco;
- mercoledì 25 agosto 2021 dalle ore 14:00 fino al termine delle operazioni di allestimento palco;

- in Piazza Marconi:

- nel periodo ricompreso dal 31 luglio 2021 fino all'8 agosto 2021 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

L'istituzione del divieto di accesso in viale Nazario Sauro, con deviazione obbligatoria del traffico veicolare sulla S.P.107 Romana e contestuale istituzione del senso unico di percorrenza lungo la strada comunale Valchiusa, con direttrice di marcia S.P.107 Romana - viale Unità d'Italia, da attivarsi nel caso di congestione della circolazione veicolare e pedonale nel centro storico cittadino dovuta allo svolgimento degli allenamenti e delle partite di gioco del pallone col bracciale, nei giorni ed orari dettagliati a seguire: nel periodo 31 luglio 2021 – 8 agosto 2021 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

L'istituzione del senso unico di circolazione in viale Oberdan e viale Cesare Battisti, con direzione Porta Garibaldi – Porta Palestro con previsione di aree di sosta sul lato sinistro del senso di marcia dalle ore 14:00 del 31 luglio 2021 alle ore 08:00 del 9 agosto 2021.

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento in servizio di emergenza, i veicoli a servizio di persone diversamente abili ed i veicoli dell'organizzazione muniti di apposito contrassegno identificativo.

All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti e limitazioni sopra prescritti.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

È vietato l'accesso del pubblico nell'area degli eventi (via Gioco del Pallone con il Bracciale, via Vallesacco, Arena Carlo Didimi per le partite ed il torneo finale della 42^a Disfida del Bracciale - Piazza della Repubblica, Corso Italia Libera e via Lanzi per gli spettacoli dell'8 e 25 agosto 2021) con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercenti operanti su area pubblica nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati e previsti negli allegati planimetrici integrativi della relazione tecnica a firma dell'Ing. Capenti prodotti in sede di istanza di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Per quanto sopra in dettaglio specificato, viene indicata, come area della manifestazione temporanea, Piazza della Repubblica e l'Arena Carlo Didimi.

La sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento costituite da plinti in cemento o veicoli posizionati in corrispondenza dell'accesso, per la preclusione del transito non autorizzato di mezzi potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza.

Il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà effettuare una valutazione dei rischi e predisporre un piano di emergenza riportante indicazioni in ordine a:

- individuazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
- specifiche misure per il soccorso alle persone diversamente abili.

Sarà cura dell'organizzazione predisporre un numero di estintori adeguato (n. 1 estintore ogni 200 mq. di superficie), secondo le normative vigenti, da posizionare sul retro-palco e presso ogni gruppo elettrogeno eventualmente utilizzato dalla manifestazione o nei pressi dei siti a rischio nonché controllare il rispetto del parametro numerico delle 200 persone.

Per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, a decorrere dal 6 agosto 2021, i titolari o i gestori dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso e per gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 (accesso consentito solo *ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*).

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di una app di verifica nazionale "verifica C19" da installare su dispositivo mobile, che consente la lettura del QR code in formato digitale o cartaceo, specificando che tra i soggetti legittimati a tale controllo rientrano il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, nonché per fornire informazioni sulla gestione, afflusso e deflusso delle aree di parcheggio, si avvarrà dell'ausilio di due volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, distribuiti su due turni, che parteciperanno dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto.

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico; il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi disposti dall'Autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”;
- al Coordinatore del Gruppo comunale di protezione civile Francesco Fortuna;
- all'Ing. Capenti Riccardo.

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia

Il Sindaco
Franco Capponi